

Legge federale sulla protezione delle acque (LPAc)

Disegno

Modifica del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 76 della Costituzione federale¹;

visto il rapporto della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio degli Stati del 4 settembre 2003²;

visto il parere del Consiglio federale del 19 novembre 2003³,

decreta:

I

La legge del 24 gennaio 1991⁴ sulla protezione delle acque è modificata come segue:

Art. 62 cpv. 2 ultimo periodo (nuovo)

²... Il diritto alle indennità federali è mantenuto se la decisione di prima istanza relativa alla realizzazione di un impianto è stata presa entro il termine prorogato, se deve essere autorizzato un nuovo impianto per ragioni tecniche che non possono essere imputate al Cantone, se la nuova decisione di prima istanza è presa prima del 1° novembre 2005 e se la costruzione inizia prima del 1° novembre 2006.

II

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

¹ RS 101

² FF 2003 6957

³ FF 2003 6977

⁴ RS 814.20

